



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA' PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 30/05/2023

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO CANILE RIFUGIO DAL 01 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023. CIG Z6B3B35C41 - CIG Z0C3B35D1F. DITTA CFA S.A.S. DI AMPARORE CRISTINA & C.

PREMESSO CHE

La legislazione vigente in materia di cani vaganti e di lotta al randagismo stabilisce una procedura articolata secondo una fase di canile sanitario (consistente nella cattura dell'animale randagio e nella sua osservazione sanitaria per n.10 giorni) ed una, successiva, di canile rifugio, (ovvero di mantenimento dell'animale in adeguate condizioni sanitarie), entrambe finalizzate all'affidamento o alla restituzione del cane al legittimo proprietario.

Trattasi di un obbligo normativo prescritto dalla Legge n.281/91 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", il cui art.4 affida ai Comuni, singoli o associati, la gestione dei canili (e gattili) sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati (comma 1), considerato che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le apposite strutture, non possono essere soppressi (art.2, comma 2).

DATO ATTO

Che il servizio di canile sanitario e canile rifugio in questione è quindi un obbligo di legge tassativo, finalizzato alla tutela della salute pubblica ed avente carattere non discrezionale per l'Amministrazione comunale ai sensi della L. 281/91 e L.R. 34/93 e che si tratta di servizio a carattere continuativo ex art. 42, lett. i), del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.-

RICHIAMATA

La determinazione dirigenziale n. 1517 DEL 13/08/2021 PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO E SERVIZIO CANILE RIFUGIO - DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023 – CIG 8798584535 - CIG 87987985CE. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - DITTA C.F.A. DI AMPARORE CRISTINA SAS & C. VIA SAN MARINO 93 10137 Torino – P.IVA 10251350012, per la copertura del servizio per il periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2023;

Con lo stesso provvedimento si è dato atto che le condizioni essenziali del contratto sono definite nelle condizioni generali di contratto e nel relativo capitolato speciale d'appalto riguardanti la categoria merceologica del MePA definita *Servizi sociali (Servizi) - Servizi di*

canili, gattili e per altri animali - nonché il Capitolato Integrativo d'Appalto, allegato alla Determinazione in questione;

CONSIDERATA

La necessità di garantire il Servizio di che trattasi con continuità, predisponendo gli atti necessari all'esperienza di gara, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, nei modi e nei termini di legge;

Considerato che, alla data odierna, i tempi tecnici per i successivi passi di predisposizione ed esecuzione della procedura di gara su MePA (nello specifico dei termini legislativi imposti per lo svolgimento della gara, di quelli necessari ad addivenire all'aggiudicazione, in esito alla verifica dei requisiti generali e/o speciali prescritti per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed infine, di quelli che devono trascorrere dall'aggiudicazione alla stipula del contratto nel rispetto delle regole vigenti in materia di ricorsi) non consentono l'affidamento dei servizi in oggetto entro la data di scadenza dell'attuale contratto;

Rilevato infatti che è stato emanato IL nuovo codice appalti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, dlgs 36/2023 che dal primo aprile 2023 sostituisce il dlgs 50/2016 la cui entrata in vigore (01.07.2023) delle nuove disposizioni è soggetta a un periodo transitorio durante il quale ci sarà un'estensione di vigenza di alcune disposizioni del dlgs 50/2016), e che prevede diverse novità (ad esempio digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto, composto da una serie di elementi: banca dati nazionale dei contratti pubblici; fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC); piattaforme di approvvigionamento digitale; procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici).

In particolare, il dlgs 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l'allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione è necessaria per le procedure di gara con importo superiore a:

- 500.000 € per i lavori;
- 150.000 €, per servizi e forniture.

Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore a 150.000 € le stazioni appaltanti sono poi qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 €;
- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 €;
- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Rilevato come le stazioni appaltanti per ottenere la qualificazione devono presentare **domanda di iscrizione** agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal **1° luglio 2023** tramite l'apposita sezione dell'AUSA. Successivamente devono trasmettere informazioni e dati richiesti dall'Anac per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

Dato atto inoltre che il codice si applicherà inoltre a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del dlgs 50/2016 e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso, si renderebbe comunque necessario l'adeguamento degli atti e delle procedure di gara di che trattasi;

Dato atto che pertanto il servizio di natura obbligatoria per l'Ente è da garantire con continuità e non risulta essere stato affidato.

Considerato che è necessario per quanto soprapremesso garantire, nelle more dell'espletamento delle procedure della nuova gara, predisposta in allineamento alle disposizioni del nuovo Codice, la continuità del servizio di canile sanitario e rifugio, la cui previsione di scadenza è il 30.06.2023, almeno fino al 31 dicembre 2023, in applicazione della nuova normativa;

Si prospetta l'esigenza di ottemperare all'obbligo normativo di assicurare l'espletamento del servizio di cui trattasi, a partire dal 01.07.2023, nella misura necessaria alla predisposizione di una nuova procedura di gara e nelle more della qualificazione dell'Ente per gli appalti di servizi e forniture, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Vista la richiesta del 31.03.2023 di prolungamento del servizio, alle medesime condizioni del contratto in essere, e la nota prot. 23657 del 04.04.2023 con la quale la ditta C.F.A. SAS di Amparore Cristina & C., comunicava la disponibilità ad eseguire il servizio di Cattura cani, canile sanitario e canile rifugio, fino al 31 dicembre 2023, con accettazione delle stesse condizioni economiche;

Rilevato che il costo per un periodo di 6 mesi, tempo tecnico necessario per l'espletamento delle procedure di gara, per il nuovo appalto adeguato alle disposizioni del Dlgs 36/2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2024, è pari all'importo di € 12.576,70 senza IVA per un totale di € 15.343,57 IVA 22% inclusa, pari 2.766,87 euro, per il servizio di Canile Sanitario e di € 20.594,20 senza IVA per un totale di 25.124,93 IVA 22% inclusa, pari 4.530,73 euro, per il servizio di Canile Rifugio ;

Atteso che è previsto un periodo transitorio in cui coesisteranno i 2 codici che terminerà il 1° gennaio 2024;

Ritenuto opportuno, come già esplicitato in premessa che il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023 sia il termine congruo per garantire la continuità amministrativa del servizio di che trattasi.

Atteso che la stessa ditta ha operato per l'Amministrazione Comunale nel corso dell'affidamento con esito soddisfacente delle prestazioni fornite e senza attivazione di contenzioso e fornitura di regolari prestazioni di cui all'appalto in oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 9 lettera c del Regolamento Comunale dei Contratti è possibile affidare prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

Rilevato che è in corso la predisposizione delle istruttorie delle procedure di affidamento del servizio di canile sanitario e canile rifugio;

Dato atto che nulla osta, per i motivi sopraesposti, ad affidare il servizio di Canile Rifugio alla ditta C.F.A. di Amparore Cristina SAS & C., sino al 31.12.2023, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le circolari INPS n. 59 del 28.03.2011 e n. 22 del 24.30.2011;

Atteso che il servizio di canile rifugio è un servizio sottoposto alla vigilanza del competente Servizio Veterinario territoriale dell'ASL TO5 e che quindi la sede di canile deve essere collocata nell'area di intervento del sopraccitato servizio.

Considerata l'urgenza di provvedere in area metropolitana alla lotta al randagismo canino con tempestività ed immediatezza.

Dato atto che lo svolgimento del servizio di canile sanitario e canile rifugio è un obbligo tassativamente regolato dalla legge per l'Amministrazione Comunale, come citato in premessa.

Ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.3 del regolamento comunale dei contratti, per effetto dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento assunto dall'organo competente a norma di legge (ossia da determinazione del responsabile del procedimento di spesa) occorre precisare che:

Il contratto ha per oggetto il servizio di Canile Sanitario e Canile Rifugio per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023;

Le clausole essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato tecnico di cui all'aggiudicazione definitiva ed efficace con DD. n. 1517 del 13/08/2021;

Rilevato che sono state condotte verifiche volte ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, per cui è stato redatto il DUVRI, allegato al capitolato approvato;

Ritenuto opportuno di affidare, per il tempo necessario alla predisposizione di nuova gara di appalto, i servizi di Canile Sanitario per l'importo di € 12.576,70 senza IVA per un totale di € 15.343,57 IVA 22% inclusa, pari 2.766,87 euro, e di Canile Rifugio per l'importo di € 20.594,20 senza IVA per un totale di 25.124,93 IVA 22% inclusa, pari 4.530,73 euro, per le motivazioni sopraesposte, alla ditta C.F.A. sas di Amparore Cristina & C., Corso Savona 140, Moncalieri, fino al 31 dicembre 2023, sulla base dei costi determinati con gli atti citati.

Tutto ciò premesso,

Visti:

- Il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 ad oggetto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- il D.P.G.R. n. 5782 del 10.10.1987 ad oggetto "Promulgazione del Regolamento di attuazione della Legge 28.10.1986, n. 43";
- la Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- La L.R. n. 34 del 13.04.1992 ad oggetto "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- Il D.P.G.R. n. 4359 del 11.1.1993 "Promulgazione del regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale – Tutela e controllo degli animali d'affezione –";
- Vista la Legge n. 473 del 22.11.1993 ad oggetto "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- Il D.M. 14.10.1996 ad oggetto "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";

- La L.R. n. 18 del 19.07.2004 ad oggetto “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992 n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”.
- La L. n. 189 del 20.07.2007 ad oggetto “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.
- L’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06.08.2008 “*Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l’identificazione e registrazione della popolazione canina*”.

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.gvo 18.08.2000, n° 267; gli artt. 4 – comma 2, e 17 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000, n. 37;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2023-2025;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 107 del 27 marzo 2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2023-2025;

Visto il Decreto Sindacale n. 42 del 30 settembre 2022 di “Conferimento di incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità - Protezione Civile”, con il quale veniva affidata la dirigenza del Settore Ambiente e Sostenibilità - Protezione Civile all’ing. Luigi Amendolara con decorrenza dal 01/10/2022 e fino al 30/09/2025;

Preso atto che, ai fini della regolarità contributiva, questo servizio ha proceduto a richiedere il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la ditta C.F.A. di Amparore Cristina SAS & C, e da tale documento, con scadenza 01/08/2023 la stessa risulta regolare con il versamento dei contributi.

Visto l’art. 36 comma 9 lett. c e l’art. 55 comma 2 e 3 del regolamento comunale dei contratti;
Visto il Dlgs 36/2023;
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta C.F.A. sas di Amparore Cristina, con sede attuale in Moncalieri, C.so Savona n. 140, dal 01.07.2023 al 31.12.2023, alle condizioni di cui alla D.D. n. 1517 del 13/08/2021, i servizi di Canile Sanitario per l’importo di € 12.576,70 senza IVA per un totale di € 15.343,57 IVA 22% inclusa, pari 2.766,87 euro e di Canile Rifugio per l’importo di € 20.594,20 senza IVA per un totale di 25.124,93 IVA 22% inclusa, pari 4.530,73 euro, sulla base dei costi determinati con gli atti citati nelle premesse del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip per servizi comparabili con quelli oggetto d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3 della legge n.488/99 e s.m.i.;

- 3) Di dare atto che l'importo della spesa prevista con il presente provvedimento trova copertura sul cap. 153400 del bilancio 2023 ad oggetto "Custodia cani randagi e colonie feline", imputando la spesa secondo il seguente programma di esigibilità:

SERVIZIO	CAPITOLO	CONTO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	ESIGIBILITA'
Canile Sanitario	153400	U.1.03.02.15.011	Contratti di Servizio per la lotta al Randagismo	€ 15.343,57	2023
Canile Rifugio	153400	U.1.03.02.15.011	Contratti di Servizio per la lotta al Randagismo	€ 25.124,93	2023

- 4) Di dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;
- 5) Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c e bancario n. IT74T0608520000000000027905 così come comunicato dalla ditta ai sensi della L. 136/2010 e che il CIG è Z6B3B35C41 - per il servizio di Sanitario e CIG Z0C3B35D1F per il servizio di Canile Rifugio;
- 6) Di riservare a successivo provvedimento di liquidazione la corresponsione dell'importo dovuto previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Settore, nel termine di 30 gg dal ricevimento della stessa;
- 7) Di dare atto che le spese impegnate con il presente atto non rientrano nelle categorie soggette alle limitazioni di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010;
- 8) Di dare atto che il DURC per la ditta è agli atti del Servizio e che è dichiarato che la stessa risulta regolare con il versamento dei contributi;
- 9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ex art.300 del DPR. n.207/2010 è il dott. Enrico MARTORANO del Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile / Servizio Tutela Ambientale;
- 10) Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio (IPA) che dovrà essere indicato in fattura è QCDBFI, relativo al Servizio Tutela Ambientale;
- 11) Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

*Il Dirigente del Settore Ambiente e
sostenibilità Protezione Civile*
AMENDOLARA LUIGI / InfoCamere
S.C.p.A.

(firmato digitalmente)